

## TRIBUNALE DI GENOVA

### Sezione IV Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Ada Lucca - Presidente Rel.

Dott.ssa Claudia Merlini - Giudice

Dott. Danilo Corvacchiola - Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Visto il reclamo presentato in data 11/09/2025 dalla signora A. A. M. avverso il decreto del Giudice Tutelare di Genova del 15/07/2025 comunicato in data 01/08/2025 al figlio C. L., al quale è stato nominato amministratore di sostegno l'Avv. B. S.;

Visto l'intervento del signor C. M. il quale ha, in via pregiudiziale, rilevato l'inammissibilità del reclamo in quanto tardivo e nel merito ha chiesto la conferma del decreto impugnato; Rilevato in particolare che la reclamante lamenta che lei stessa aveva presentato presso questo stesso Tribunale istanza per la propria nomina ad amministratore di sostegno del figlio L., in quanto quest'ultimo è affetto da una grave disabilità per la quale necessita di assistenza continua. In particolare, la reclamante precisa che nella predetta istanza aveva manifestato la propria piena disponibilità a ricoprire tale incarico, in continuità con il ruolo di cura e gestione esclusiva del figlio svolto ininterrottamente da oltre quindici anni.

Nel procedimento per la nomina di amministrazione di sostegno era intervenuto il padre, signor C. M., il quale si proponeva come co-amministratore, in quanto sottolineava che la signora A. si occupava prevalentemente delle necessità quotidiane del figlio, mentre lui si occupava del periodico svolgimento di pratiche terapeutiche speciali nel caso accompagnandolo alle visite specialistiche e, più in generale, facendo fronte alle urgenti necessità di trasporto. Inoltre, specificava che in virtù dell'esperienza maturata nell'amministrazione del patrimonio dell'associazione Amici di Super L.E.T.S., aveva le competenze per occuparsi della gestione al meglio delle entrate, vista la raggiunta maggiore età del figlio e il percepimento da parte di quest'ultimo della pensione di invalidità. Ritenuto che il reclamo non sia tardivo in quanto la nomina dell'ADS non è mai stata comunicata/notificata alla reclamante;

Rilevato che, ritiene questo Collegio che erroneamente il Giudice tutelare abbia fondato la propria decisione esclusivamente su un presunto conflitto tra i genitori, laddove la conflittualità è da sempre rimasta su un piano puramente personale, senza mai incidere

sulla funzione genitoriale né sulla cura del figlio; Ritenuto che il Giudice Tutelare nel provvedimento reclamato, pur mantenendo un certo margine di discrezionalità nella nomina di amministratore di sostegno, non ha effettivamente tenuto conto dell'interesse del beneficiario, in quale nel corso degli ultimi quindici anni è stato accudito dalla madre in quanto con lui convivente (insieme al fratello A. a seguito della separazione dal padre); considerato che la conflittualità con il padre è relativa al divorzio e quindi ai rapporti tra gli ex coniugi, mentre in relazione al mantenimento del figlio da parte del padre la reclamante ha interessi coincidenti con quelli del figlio (al pagamento di un contributo per il mantenimento da parte del padre); che di conto la nomina di un amministratore terzo, in un quadro in cui le esigenze di vita quotidiane e di cura (anche nel rapportarsi con ASL) sono ben preponderanti rispetto ad una gestione patrimoniale che non attiene a rilevanti interessi patrimoniali di L., può costituire un ostacolo perché la signora – che svolge il riconosciuto ruolo di caregiver a tempo pieno- deve chiedere cibi speciali, medicine, trasporti per il ragazzo, contatti col centro diurno, cure fisioterapiche e di altro tipo rapportandosi quasi quotidianamente con l'ADS; che soltanto la sua conoscenza profonda con il beneficiario, che non è in grado di esprimersi normalmente, le consente di comprenderne a pieno le esigenze ed i desideri, anche in vista della definizione e dell'aggiornamento del progetto di vita e quindi la sua nomina meglio corrisponde agli interessi del beneficiario; che conseguentemente l'ADS avv. B., sul cui operato nessun appunto si deve muovere, deve essere sostituito nell'interesse del beneficiario;

Ritenuto pertanto che il reclamo è fondato e va accolto, con la conseguenza che la signora A. A. M. deve essere nominata quale ADS del figlio, C. L. Ritenuto che, stante la natura del presente procedimento, non vi è luogo a statuire sulle spese;

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, a parziale modifica ed integrazione del provvedimento del Giudice Tutelare del 15/7/2025, previa sostituzione dell'Avv. B. S. , nomina A. A. M. nata il 07/05/1968 a Genova (GE), quale amministratore di sostegno di C. L. .

Nulla sulle spese.

Si comunicati. Genova, lì 16/01/2026

La Presidente Rel. Dott.ssa Ada Lucca